

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

inadimplenti non est adimplendum e valutazione del giudice

Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.

Tribunale di Bari, sezione seconda, sentenza del 30.07.2018

...omissis...

Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello non potendosi ritenere, sulla scorta dei motivi proposti e delle contestazioni mosse, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 348 bis c.p.c.

Deve escludersi la nullità della sentenza denunciata dalla parte appellante.

Lamenta infatti sssss la mancata pronuncia del primo giudice in ordine alla richiesta di consegna della carta di circolazione e del foglio complementare che la parte venditrice, ossia la società ssssss avrebbe dovuto rilasciare al momento dell'acquisto del veicolo.

Invero la domanda di consegna era già stata avanzata in sede monitoria ed era stato emesso decreto ingiuntivo, rivolto alla società ssss avente ad oggetto proprio detti documenti.

Tale decreto ingiuntivo è stato oggetto di opposizione, con la conseguenza che il primo giudice ha accertato, in sede di cognizione piena, l'insussistenza del diritto della M. ad ottenere la consegna in questione procedendo alla revoca del decreto ingiuntivo.

Non può pertanto ravvisarsi la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. così come prospettata dalla parte appellante.

In relazione alla contestazione in ordine alle istanze istruttorie erroneamente ritenute non proposte da parte del primo giudice, come si evince dall'ordinanza del 5.5.2014, deve osservarsi che sulle medesime, riproposte anche in sede di discussione della causa, deve essere compiuto dal giudice del secondo grado un nuovo apprezzamento discrezionale in ordine alla loro complessiva rilevanza (cfr. Cass. 1532/18).

Orbene si tratta di richieste di prova orale (interrogatorio formale e prova per testi) che vertono su circostanze ritenute dalla stessa sssss non contestate (nn. 1-4,) o provate documentalmente (nn. 5,6,7,13,14,15,16,17) o irrilevanti ai fini della decisione in quanto relative a fatti precedenti (nn. 8,9,10,11).

Ne consegue che la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

Venendo al merito lamenta la sssss l'omesso rilascio della carta di circolazione e del foglio complementare a seguito dell'acquisto del veicolo Fiat Doblò targato sssssda parte della società sssss

Non è contestato dall'appellante che il veicolo sia stato consegnato e che la società appellata abbia provveduto alla trascrizione del passaggio di proprietà presso il sss che fosse stato versato, a titolo di prezzo, solo l'acconto di Euro 500,00.

A tale proposito la società venditrice ha contestato l'inadempimento della parte acquirente che non aveva provveduto a versare il residuo dovuto a titolo di prezzo, pari a Euro 3.500,00 formulando eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Orbene il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria

obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. (Cass. 22262/16).

Deve quindi essere valutata la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 c.c., e ciò in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte (cfr. Cass. 14648/13).

In relazione alla dedotta mancata consegna della carta di circolazione e dei documenti relativi al veicolo compravenduto va considerato che a norma dell'art. 1477 c.c., in caso di trasferimento della proprietà di un'autovettura, l'omessa consegna, da parte dell'alienante, dei documenti necessari per la circolazione del veicolo realizza l'inadempimento di un'obbligazione scaturente dal contratto (cfr. Cass. 15800/05); il venditore è pertanto responsabile se, non essendo in possesso dei documenti da consegnare insieme al bene, non si attivi per entrarne in possesso e provvedere tempestivamente alla loro consegna (cfr. Cass. 9207/04).

Per quanto concerne invece l'inadempimento della parte acquirente va rilevato che tra le obbligazioni principali dell'acquirente rientra il pagamento del prezzo che, nel caso di specie, risulta versato solo in relazione all'acconto di Euro 500,00.

In ordine a tale prestazione la parte appellante ha sostenuto che fosse intervenuto un accordo tra le parti in virtù del quale il prezzo sarebbe stato versato a rate, tuttavia non determinate in ordine alla cadenza e all'importo.

Di tale rateizzazione non vi è alcuna prova in atti atteso che, come si evince dal fascicolo telematico, la parte appellante ha provveduto a depositare solo una parte dei documenti (il file è infatti denominato Atti-allegati-prima parte) mancando tutta la documentazione verosimilmente prodotta in primo grado ivi compresi tutti gli allegati.

Del resto, anche nella fattura relativa alla vendita in questione, prodotta dalla parte appellata e che può essere utilizzata a fini probatori e nella valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, non vi è alcun riferimento al pagamento rateale indicato.

Non vi sono pertanto, anche in assenza della dimostrazione degli usi e delle prassi commerciali esistenti tra le parti - che non potevano in ogni caso dirsi pacificamente applicati anche alla compravendita oggetto di causa - elementi per sostenere che il pagamento del prezzo dovesse avvenire in un secondo momento o in più momenti, peraltro non meglio specificati.

Ne consegue che a fronte delle prestazioni rese risulta più grave e di maggiore rilevanza, nella valutazione complessiva degli interessi delle parti, quello posto in essere dalla M., con la conseguenza che, come correttamente valutato dal primo giudice, giustificata risulta l'eccezione di inadempimento sollevata.

Da ciò consegue l'accoglimento della opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.

Venendo ai vizi denunciati e alla eccezione di compensazione svolta dalla parte opposta-appellante deve rilevarsi che non vi sono in atti i documenti attestanti le denunce, i difetti lamentati e gli esborsi sostenuti per porre rimedio a quanto riscontrato.

L'appello va pertanto respinto.

Va aggiunto che come già indicato nella sentenza di primo grado, a fronte del pagamento del prezzo, la società venditrice dovrà provvedere alla consegna dei documenti richiesti, trattandosi di obbligazione sulla stessa incombente.

Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm. in relazione al valore della controversia e all'attività processuale svolta.

Si dà atto, stante il rigetto del reclamo principale della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 ter D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato.

pqm.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da M.N. nei confronti di M.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 153/15 emessa dal Giudice di Pace di Altamura, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) rigetta l'appello;

2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 1.215,00, in favore dell'appellata, oltre il 15% di rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 ter D.P.R. n. 115 del 2002 in relazione al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.

Così deciso in Bari, il 26 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2018.